



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 72 del 26-09-2019

Oggetto : SERVIZIO DI IGIENE URBANA- DISPOSIZIONI URGENTI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, PER LA SEPARAZIONE DELLE VARIE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LORO CONFERIMENTO- DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI

IL SINDACO

Richiamato quanto previsto dalle normative europee e nazionali che fissano al 65% l'obiettivo di raccolta differenziata per il 2020;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 95 del 04-09-2017 avente per oggetto: "approvazione indirizzi per la modifica del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati con riorganizzazione del servizio di raccolta stradale e avvio del servizio di raccolta domiciliare in alcune frazioni del comune";

Vista l'ordinanza del responsabile n. 59 del 05-09-2017 avente per oggetto : "raccolta differenziata domiciliare delle varie tipologie di rifiuto nei centri urbani di Gavorrano, Bagno di Gavorrano e Filare- modifiche alle modalità di raccolta nella restante parte del territorio comunale-disposizioni e norme per il conferimento da parte degli utenti e per lo svolgimento del servizio";

PREMESSO che:

- il Comune di Gavorrano, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti con il sistema Porta a porta, in alcune frazioni del territorio comunale, e con contenitori adibiti al conferimento delle frazioni di rifiuto differenziato, collocati su tutto il restante territorio comunale;
- la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali ed è, pertanto, un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

ATTESO che:

- le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di

sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;

- le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale;

Considerato che:

- le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo ed è possibile trovare informazioni dettagliate sul sito web e scaricando l'applicazione gratuita Junker;
- la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- è stato accertato che molti rifiuti destinabili alle raccolte differenziate attive sul territorio comunale, vengono conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata così da non essere riciclabili;
- persiste l'abbandono di rifiuti sul suolo e in prossimità dei cassonetti, che possono nel tempo divenire vere e proprie discariche abusive;
- nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;
- in particolare, in alcune aree del territorio comunale, si è registrato un anomalo incremento nel conferimento di rifiuti urbani nei cassonetti stradali ubicati nelle zone periferiche confinanti con altri Comuni che, a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta "porta a porta", hanno rimosso le postazioni stradali. Tale situazione è riconducibile al fenomeno della migrazione dei rifiuti imputabile a comportamenti scorretti da parte di cittadini non residenti nel territorio del nostro comune;

DATO ATTO che:

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l'abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
- occorre arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-disariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;
- è necessario mettere in atto misure per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati determinati da pratiche scorrette dell'utenza, nonché aumentare le condizioni di decoro del territorio

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:

- l’articolo 198 che demanda ai Comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- l’articolo 205 che dispone l’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;

- l’articolo 192 che dispone i divieti di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ed i conseguenti provvedimenti ordinatori di competenza del sindaco per le disposizioni in materia di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al recupero delle spese;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett.a) del D.L.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’articolo 7-bis. ”*Sanzioni amministrative*“, inerente la misura delle sanzioni pecuniarie per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, sono stabilite, salvo diversa disposizione di legge, nei limiti editali da 25 euro a 500 euro;

CONSIDERATI i principi cardine previsti dall’articolo 177 del citato Decreto Legislativo 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per i quali: “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*”;

VISTI gli articoli 181 e 182 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, così come sostituiti dall’art. 2 del D.Lgs. 4/2008 e dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 205/2010;

VISTO l’articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto l’articolo 232- ter al Decreto Legislativo 152/2006 che prevede: “*Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.*”

VISTO l’art. 182 bis del D.Lgs. n. 152/2006, così come aggiunto dall’art.9 del D.Lgs n.205/2010;

VISTO l’art 255, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 152/2006 che si riporta integralmente: “*Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio*”;

Vista la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii

Visto il regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti approvato con delibera di C.C. n.10 del 27/02/2010, e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento d'Igiene Ambientale approvato con delibera di C.C. n.67 del 29/12/2014, così come modificato con delibera di C.C. n. 43 del 28/07/2016, con cui si è approvato il nuovo quadro sanzionatorio per i titoli 2,3,6, del Regolamento stesso e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di apposita ordinanza;

ORDINA

1. E' vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.
2. E' vietato, per tutti coloro che non sono residenti nel territorio di Gavorrano, conferire nel circuito di raccolta del Comune di Gavorrano, rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni. E' vietato conferire nei cassonetti presenti sul territorio comunale rifiuti prodotti da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti, comunque denominati, non prodotti sul territorio comunale. Si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti od esercenti attività aventi sede al di fuori del Comune di Gavorrano e non censiti nei ruoli TARI del Comune di Gavorrano;
3. il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei;
4. è vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali dove è consentito inserire solo i rifiuti prodotti dai cittadini che percorrono le strade (compreso gli appositi contenitori per le deiezioni animali a ciò esclusivamente destinati);
5. E' fatto obbligo a tutti gli utenti:
 - a) di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente agli appositi servizi organizzati nel territorio del Comune di Gavorrano (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, servizi di ritiro a domicilio), rispettando la tipologia di rifiuto conferibile in ciascuno di essi e i calendari della raccolta domiciliare;
 - b) Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI RACCOLTA STRADALE

A. Gli imballaggi in plastica per alimenti e per sostanze non alimentari, gli imballaggi in alluminio (lattine) e i barattoli in banda stagnata e di metallo devono essere conferiti nei bidoni e cassonetti con coperchio azzurro (raccolta stradale) e nei bidoncini destinati al multimateriale con coperchio giallo(raccolta di prossimità);

B. la carta, il cartone sminuzzato devono essere conferiti negli appositi cassonetti di **colore bianco e nei bidoncini destinati alla carta (coperchio azzurro)**; gli imballaggi di cartone di formato ingombrante devono essere esposti ridotti di volume ed eventualmente legati in pacchi;

C. i rifiuti organici quali avanzi di cucina, residui dalla lavorazione, preparazione e vendita degli alimenti, scarti di fiori e di piccole piante d'appartamento, carta e cartone di piccole dimensioni per uso alimentare non inchiostriati e sporchi di alimenti devono essere conferiti nei bidoni di **colore marrone**. La frazione organica umida deve essere inserita in sacchi di materiale compostabile (materbi o carta, forniti a cura dell'utente) e quindi collocata

nei bidoni o bidoncini marroni.

D. i rifiuti indifferenziabili (frazione secca residua delle raccolte differenziate) devono essere conferiti nei cassonetti grigi e nei bidoni (coperchio nero).

E. Per le pile esistono inoltre dei contenitori stradali collocati vicino ai rivenditori di tabacchi e per i farmaci sono presenti dei contenitori presso ogni farmacia.

F. Esiste un servizio a CHIAMATA DI RACCOLTA (GRATUITO) A DOMICILIO DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE:

- INGOMBRANTI

- VERDE

I rifiuti ingombranti possono essere ritirati a domicilio previo appuntamento telefonico al numero verde dedicato.

In questo caso i rifiuti devono essere depositati di fronte al proprio numero civico, nel giorno, orario e quantità concordate. Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti e di sfalci e potature chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 attivo dal lunedì al giovedì dall 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. E' possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei Toscana www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti.it.

G. OLIO ALIMENTARE ESAUSTO: è possibile conferire l'olio utilizzato in cucina per la preparazione dei cibi (alimentare) in appositi punti di raccolta che si trovano presso:

Supemercato Coop di Bagno di Gavorrano, circolo ARCI di Giuncarico e il Tuodi Market di Filare.

H. è **OBBIGATORIO** usare per la raccolta della frazione organica, solo ed esclusivamente sacchetti compostabili prescritti dalle norme vigenti.

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal già menzionato D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per le violazioni di cui al punto 1 ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art.255 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152; 1. ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006, l'abbandono ed il deposito di rifiuti sarà punito mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

- che, ai sensi dell'articolo 232 – ter del Decreto Legislativo 152/06 “la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.” 2. ai sensi dell'articolo 232 – ter del Decreto Legislativo 152/06 “la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”

- che per le violazioni di cui al punto 3 (divieto di conferimento rifiuti prodotti in altri Comuni) è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00,) ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con le modalità previste

dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

- per tutte le alte violazioni si applica il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti e le successive modifiche introdotte.

-- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

NORME TRANSITORIE

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e reso pubblico mediante pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale e attraverso gli Organi di Informazione.

- Il presente provvedimento è, altresì trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- alla Prefettura di Grosseto

- al Comando Carabinieri di Gavorrano

- alla Polizia provinciale,

- all' ARPAT

- all'Azienda USL Toscana Sud Est,

- alla Polizia Locale di Gavorrano

- alle guardie forestali territoriali

- all'area politiche ed economia del territorio del comune di Gavorrano

- a SEI Toscana

DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.:

Responsabile del procedimento: Arch.Massimo Padellini , Area Politiche ed Economia del Territorio , tel. 0566843238 e.mail: m.padellini.gavorrano.gr.it

Ai sensi del quarto comma art. 3 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in via alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione .

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici comportamenti non corretti.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.